



mg/C8/f069tdstatuto - Prot. n. **000661**

Roma, **18 OTT. 2012**

Al Presidente della
**Federazione Italiana Judo Lotta Karate
Arti Marziali**
Dr. Matteo Pellicone
Via dei Sandolini, 79
00122 Ostia Lido (ROMA)

Oggetto: **trasmissione delibera -**

In allegato alla presente si trasmette copia della deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 310 dell'8 ottobre 2012, relativa alla ratifica della deliberazione del Presidente del CONI n. 116/42 del 20 agosto 2012 di approvazione ai fini sportivi dello Statuto, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. f) dello Statuto del CONI e copia fotostatica della normativa stessa.

Si rende noto che la segreteria degli Organi Collegiali provvederà ad inoltrare la normativa alla competente Prefettura e per conoscenza all'Organo vigilante.

Cordiali saluti.


IL SEGRETARIO GENERALE
Raffaele Pagnozzi

All. c.s.

DIREZIONE AFFARI LEGALI
Supporto Conformità Statuti e Regolamenti
00135 Roma - Stadio Olimpico - Curva Sud - Ingresso 23
Telefono + 39 06 36857447 - Fax + 39 06 36857492
e-mail: statutinormative@coni.it





C.O.N.I.
SPORTO CON
ATLETICAMENTE
12 OTT. 2012
Prot. n° 000615

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>310</u>		del <u>8 OTT 2012</u>	
Oggetto: Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali : ratifica deliberazione del Presidente del CONI n. 116/42 del 20 agosto 2012 di approvazione ai fini sportivi dello Statuto, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. f) dello Statuto del CONI.			
Esecuzione:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conoscenza:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Consegnata il:	<u>11 OTT 2012</u>		

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I. ed in particolare l'art. 8, comma 1 lett. f);

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1458 del 2 febbraio 2012 con la quale sono stati emanati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1412 del 19 maggio 2010 con la quale sono stati emanati i Principi di Giustizia Sportiva;

Q

2 Deliberazione n.

310

8 OTT 2012

Riunione del

VISTA l'autorizzazione rilasciata al Presidente del CONI nella seduta del 3 luglio 2012 ad adottare i provvedimenti di approvazione degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate deliberati dal Commissario ad acta Prof. Avv. Giulio Napolitano o approvati dalle Assemblee federali, con obbligo di sottoporli a ratifica da parte della Giunta Nazionale nella prima riunione utile;

VISTA la deliberazione del Presidente del CONI n. 116/42 del 20 agosto 2012 con la quale è stato approvato lo Statuto della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali deliberato dal Commissario ad Acta con provvedimento n. 1153 del 17 luglio 2012, al fine di renderlo conforme ai Principi Fondamentali di cui alla deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1458/2012;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

PRESO ATTO di quanto indicato dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali con nota prot. n. 1122 dell'11 luglio 2012 in ordine al numero delle società sportive affiliate;

RILEVATO che il testo della prefata normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, al Codice Civile, allo Statuto del C.O.N.I., ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi di Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

la ratifica, ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. f) dello Statuto del C.O.N.I., della deliberazione del Presidente del CONI n. 116/42 del 20 agosto 2012 avente ad oggetto l'approvazione ai fini sportivi dello Statuto della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali deliberato dal Commissario ad Acta Prof. Avv. Giulio Napolitano con provvedimento n. 1153 del 17 luglio 2012.

Il testo della normativa in esame viene allegato alla presente deliberazione quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO
F.to Raffaele Pagnozzi

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Dirigente
Dott. Giampaolo Curti



DIREZIONE AFFARI LEGALI
SUPPORTO CONFORMITA' STATUTI E REGOLAMENTI

Allegato n. ¹.....
Deliberazione n. ³¹⁰.....
Riunione del ^{8 OTT 2012}.....

Roma, - 3 OTT. 2012

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali: ratifica deliberazione del Presidente del CONI n.116/42 del 20 agosto 2012 di approvazione, ai fini sportivi, dello Statuto, ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. f) dello Statuto del CONI.

La Giunta Nazionale nella seduta del 3 luglio 2012 ha rilasciato al Presidente del CONI l'autorizzazione ad adottare i provvedimenti di approvazione degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate deliberati dal Commissario ad acta Prof. Avv. Giulio Napolitano o approvati dalle Assemblee federali, con obbligo di sottoporli a ratifica da parte della Giunta Nazionale nella prima riunione utile.

Pertanto, il Presidente del CONI con deliberazione n. 116/42 del 20 agosto 2012 ha approvato lo Statuto della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali deliberato dal Commissario ad Acta con provvedimento n. 1153 del 17 luglio 2012, al fine di renderlo conforme ai Principi Fondamentali di cui alla deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1458/2012.

Si rende quindi necessario procedere alla ratifica della predetta deliberazione n. 116/42/2012.

Al riguardo si segnala che ai fini della determinazione del numero dei membri del Consiglio Federale, la FIJLKAM con l'allegata nota prot. n. 1122 dell'11 luglio 2012 ha comunicato che attualmente risultano affiliate alla Federazione predetta n. 3.046 società sportive e, pertanto, il richiamato Organo federale, nel rispetto di quanto stabilito al punto 3.3 a) dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, risulta composto da n. 12 Consiglieri.

La normativa in esame risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, al Codice Civile, allo Statuto del C.O.N.I. ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi di Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta in esecuzione all'attività di supporto al Segretario Generale del C.O.N.I., in base all'annuale contratto di servizi tra C.O.N.I. e C.O.N.I. Servizi. Al riguardo si dichiara che quanto riportato nella presente relazione è frutto dell'istruttoria compiuta da questo ufficio della cui idoneità e completezza il sottoscritto assume la completa responsabilità.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio

IL SEGRETARIO
F.to Raffaele Pagnozzi

IL DIRIGENTE
Dott. Giampiero Curti



Deliberazione n. 116/42

del 20/08/2012

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 8 del d.lgs. del 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 8 comma 1, lett. f) dello Statuto del CONI;

VISTA l'autorizzazione rilasciata dalla Giunta Nazionale nella seduta del 3 luglio 2012 ad adottare i provvedimenti di approvazione degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate deliberati dal Commissario ad acta Prof. Avv. Giulio Napolitano o approvati dalle Assemblee federali, con obbligo di sottoporli a ratifica da parte della Giunta Nazionale nella prima riunione utile;

VISTA la deliberazione della Giunta Nazionale n. 89 del 22 marzo 2005, con la quale è stato approvato ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI, lo Statuto della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1458 del 2 febbraio 2012 con la quale è stato approvato il nuovo testo dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate;

RILEVATO che il testo dello Statuto della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali approvato dalla Giunta Nazionale con deliberazione n. 89 del 22 marzo 2005 non è conforme ai Principi Fondamentali di cui alla deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1458/2012;

VISTO il provvedimento del Commissario ad acta della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali del Prof. Avv. Giulio Napolitano n. 1153 del 17 luglio 2012, con il quale è stato deliberato lo Statuto Federale in conformità ai predetti Principi Fondamentali;

RILEVATO che il testo dello Statuto della predetta Federazione risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, al Codice Civile, allo Statuto del C.O.N.I., ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi di Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;


RITENUTA l'urgenza di consentire la tempestiva convocazione dell'Assemblea elettiva della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali ;

DELIBERA

l'approvazione dello Statuto della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali deliberato dal Commissario ad acta Prof. Avv. Giulio Napolitano con provvedimento n. 1153 del 17 luglio 2012, che viene allegato alla presente deliberazione quale sua imprescindibile parte integrante.

La presente deliberazione sarà sottoposta a ratifica nel corso della prossima riunione della Giunta Nazionale.

(Giovanni Petrucci)



Prot. 1153

Roma, 17 luglio 2012

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

Oggetto: Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali- Statuto federale

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I. ed in particolare l'art. 22, comma 6;

VISTA la nota prot. n. 776/2012 con la quale la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, ha richiesto la nomina di un Commissario ad Acta al fine di apportare al testo vigente dello Statuto Federale le modifiche necessarie per renderlo conforme allo Statuto del CONI ed ai Principi Fondamentali approvati dal Consiglio Nazionale in data 2 febbraio 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Nazionale n. 453 del 20 dicembre 2011 con la quale il Prof. Avv. Giulio Napolitano è stato nominato Commissario ad Acta per procedere alle modifiche statutarie derivanti dall'applicazione dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI in data 30 novembre 2011 o che saranno deliberati nel prosieguo del 2012, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 22, comma 6 dello Statuto del CONI;

VISTO il testo in vigore dello Statuto della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, approvato dalla Giunta Nazionale con deliberazione n. 89 del 22 marzo 2005;

VISTI la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1457 del 2 febbraio 2012 ed il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2012 con cui è stato modificato lo Statuto del CONI;

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1458 del 2 febbraio 2012 con la quale sono stati emanati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali;

VISTO il nuovo testo dello Statuto del CONI e dei Principi Fondamentali deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI in data 2 febbraio 2012;



RILEVATO che lo Statuto della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali in vigore non risulta pienamente conforme ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali deliberati dal CONI successivamente all'approvazione del predetto Statuto Federale;

DELIBERA

ai soli fini di assicurare la conformità alle nuove disposizioni dello Statuto e dei Principi del CONI, il nuovo testo dello Statuto della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali.

Il testo dello Statuto è allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Prof. Avv. Giulio Napolitano



Allegato n. ².....
Deliberazione n. ³¹⁰.....
Riunione del... 8 OTT 2012.....

Federazione Italiana Judo Lotta
Karate Arti Marziali

STATUTO

Deliberazione Commissario ad Acta n. 1153 del 17/7/12'
Deliberazione Presidente CONI n. 116/42 del 20/8/12'



STATUTO FEDERALE

INDICE

Art.1.- Costituzione e Scopi	Pag. 1
Art.2. - Mezzi economici	Pag. 1
Art.3. - Patrimonio.....	Pag. 2
Art.4. - Le Società Sportive.....	Pag. 2
Art.5. - Diritti e doveri delle Società Sportive.....	Pag. 3
Art.6. - Voti.....	Pag. 3
Art.7. - I tesserati.....	Pag. 4
Art.8. - Diritti e doveri dei tesserati.....	Pag. 5
Art.9. - Vincolo Sociale.....	Pag. 5
Art.10. - Adesioni ed obblighi.....	Pag. 6
Art.11. - Arbitrato Federale	Pag. 6
Art.12. - Settori Federali.....	Pag. 6
Art.13. - Organi Federali e Strutture Territoriali.....	Pag. 6
Art.14. - Eleggibilità e candidature.....	Pag. 7
Art.15. - Incompatibilità.....	Pag. 8
Art.16. - L'Assemblea Nazionale.....	Pag. 8
Art.17. - Il Presidente della Federazione.....	Pag. 10
Art.18. - Il Consiglio Federale.....	Pag. 11
Art.19. - I Consigli di Settore.....	Pag. 12
Art.20. - Il Presidente Onorario e i Membri d'Onore.....	Pag. 13
Art.21. - Il Collegio dei Revisori dei Conti.....	Pag. 13
Art.22. - Il Segretario Generale.....	Pag. 14
Art.23. - Le Assemblee Regionali.....	Pag. 14
Art.24. - I Comitati Regionali.....	Pag. 15
Art.25. - I Delegati Provinciali.....	Pag. 16
Art.26. - Principi di Giustizia Sportiva.....	Pag. 17
Art.27. - La Commissione Federale d'Appello.....	Pag. 18
Art.28. - Il Giudice Sportivo ed i Giudici Sportivi Aggiunti.....	Pag. 18
Art.29. - Il Procuratore Federale e i Sostituti Procuratori Federali....	Pag. 18
Art.30. - Sistema di Giustizia e Arbitrato per lo Sport.....	Pag. 19
Art.31. - Regolamenti Federali.....	Pag. 19
Art.32. - Modifiche dello Statuto.....	Pag. 19
Norma transitoria.....	Pag. 19
Norma finale.....	Pag. 19

Art. 1. - Costituzione e scopi

- 1) La Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM) è stata fondata il 18 gennaio 1902 dal Marchese Luigi Monticelli Obizzi con la denominazione di Federazione Atletica Italiana (FAI) e con lo scopo di disciplinare la Lotta Greco Romana ed il Sollevamento Pesi. Successivamente è divenuta Federazione Italiana Atletica Pesante (FIAP), Federazione Italiana Lotta Pesi Judo (FILPJ), Federazione Italiana Lotta Pesi Judo Karate (FILPJK) e, infine, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM).
Essa è costituita dalle Società, Associazioni ed Organismi Sportivi affiliati che svolgono l'attività sportiva e promozionale senza scopo di lucro in tutti gli stili e le specialità del Judo, della Lotta, del Karate, dell'Aikido, del Ju-Jitsu e del Sumo.
Gli sport controllati dalla Federazione sono praticati a livello dilettantistico in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle rispettive Federazioni Internazionali, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.
- 2) La FIJLKAM ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere gli sport controllati dalla International Judo Federation (IJF), dalla Fédération Internationale des Luttes Associées (FILA), dalla World Karate Federation (WKF) e dalla International Sumo Federation (ISF), alle quali è affiliata e dalle quali è riconosciuta come unica rappresentante in Italia. Ha, inoltre, lo scopo di sviluppare l'attività finalizzata a quella internazionale, nell'ambito delle direttive impartite dalle rispettive Federazioni Internazionali.
- 3) La FIJLKAM provvede alla selezione ed alla preparazione delle Squadre Nazionali.
- 4) La FIJLKAM è Associazione a carattere nazionale senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n° 242 e successive modifiche ed integrazioni.
- 5) La FIJLKAM è la sola Federazione riconosciuta ed autorizzata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) a disciplinare e gestire in Italia l'attività sportiva e promozionale di cui al Punto 1) ed a rappresentarla all'estero.
- 6) La FIJLKAM, attraverso la Scuola Nazionale Federale ed in armonia con le indicazioni del CONI, cura la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento degli Insegnanti Tecnici, degli Ufficiali di Gara e dei Dirigenti Sportivi.
Essa inoltre, collabora con i Ministeri, Enti ed Università per la realizzazione di Corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione e di altre iniziative comuni.
- 7) L'ordinamento della FIJLKAM si ispira al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva, tecnica e dirigenziale da parte di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
- 8) La FIJLKAM è estranea a qualsiasi questione politica, religiosa e razziale.
- 9) La FIJLKAM svolge attività sportiva e promozionale in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicitaria di specifici aspetti di tale attività.
- 10) La FIJLKAM ha sede in Roma e la sua durata è illimitata.

Art. 2. - Mezzi economici

- 1) La FIJLKAM provvede al conseguimento dei suoi fini istituzionali con i contributi del CONI o di terzi e con i proventi delle manifestazioni e delle quote federali per affiliazione, riaffiliazione, tesseramento, iscrizione a gare, a corsi ed esami e con qualsiasi altra entrata - a qualunque titolo realizzata -, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Federale.
- 2) L'esercizio finanziario della FIJLKAM coincide con l'anno solare.
- 3) I bilanci annuali preventivo e consuntivo approvati dal Consiglio Federale, assieme alle relazioni del Presidente della Federazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere inviati al CONI per la prevista approvazione della Giunta Nazionale nei termini stabiliti dal CONI stesso, e dalla vigente legislazione in materia.
- 4) Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative, dopo l'approvazione del C.O.N.I., devono essere trasmessi a tutte le società ed associazioni aventi diritto a voto, oppure pubblicizzati per il tramite del sito federale.
- 5) Ove la FIJLKAM costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I.

Art. 3. - Patrimonio

- 1) Il patrimonio della FIJLKAM è costituito da:
 - a) fondi di riserva;
 - b) beni d'uso, attrezzature, investimenti ed immobili;
 - c) donazioni, lasciti e simili, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Federale.
- 2) Tutti i beni oggetto del patrimonio della FIJLKAM devono risultare da un libro inventario tenuto dalla Segreteria Federale e vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.4. - Le Società Sportive

- 1) Possono essere affiliati alla FIJLKAM, a condizione che le loro domande di affiliazione siano approvate dal Consiglio Federale, le Società, le Associazioni e gli Organismi Sportivi formalmente costituiti che intendono praticare gli sport controllati dalla FIJLKAM e che:
 - a) siano disciplinati da uno Statuto Sociale e da Regolamenti interni ispirati al principio di reale democrazia e di pari opportunità e conformi alle norme e direttive del CONI ed allo Statuto della Federazione;
 - b) siano retti da un Consiglio Direttivo eletto, con un mandato rinnovabile della durata massima di quattro anni, dall'Assemblea dei Soci oppure, per i Gruppi Sportivi rappresentati nel Comitato Sportivo Militare, nominato dalle competenti Autorità;
 - c) non abbiano finalità di lucro;
 - d) siano costituiti nel rispetto dell'Art.90 della Legge 289/02, così come modificato dalla Legge 128/04;
 - e) abbiano a disposizione un impianto che sia idoneo allo svolgimento delle attività sportive federali e sia posto alla distanza stradale di almeno 400 metri da quello della Società Sportiva più vicina affiliata per lo stesso Settore e con punteggio federale acquisito annualmente negli ultimi due anni. Casi eccezionali possono essere autorizzati dal Consiglio Federale qualora ci sia accordo tra le Società Sportive interessate o se trattasi di impianto messo a disposizione da Enti locali o da Scuole pubbliche;
 - f) si avvalgano dell'opera di un Insegnante Tecnico qualificato dalla Federazione e inquadrato nelle categorie Allenatori, Istruttori, Maestri e Maestri Benemeriti.
- 2) Le Società, le Associazioni e gli Organismi Sportivi di cui al Punto 1) del presente Articolo -che di seguito verranno indicati come Società Sportive- sono soggetti al riconoscimento ai fini sportivi del Consiglio Nazionale del CONI o, per delega, del Consiglio Federale della FIJLKAM. Lo Statuto Sociale e le eventuali modifiche devono essere sottoposti all'approvazione dell'Organo che procede al riconoscimento. Qualora sia scelta la forma della Società per Azioni o della Società a responsabilità limitata, è fatto obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, di prevedere nello Statuto Sociale e nell'Atto Costitutivo Sociale l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili, al netto della riserva legale, per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.
- 3) Le Società Sportive affiliate cessano di far parte della Federazione per:
 - a) recesso;
 - b) scioglimento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci;
 - c) mancato rinnovo dell'affiliazione;
 - d) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale per la perdita di uno dei requisiti previsti nel Punto 1) del presente Articolo;
 - e) sanzione disciplinare determinata da infrazioni alle norme federali, accertate dagli Organi Federali di Giustizia e dagli stessi comminata.
- 4) In caso di cessazione delle Società Sportive affiliate, le stesse devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIJLKAM ed agli altri affiliati o tesserati. La cessazione di appartenenza alla FIJLKAM comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.
- 5) Le Società Sportive devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione e dei tesseramenti nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.
- 6) In caso di revoca o diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'Art. 7, Punto 5), Lett. n), dello Statuto CONI.

Art. 5. - Diritti e doveri delle Società Sportive

- 1) Le Società Sportive hanno diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività sportiva secondo i programmi e le norme federali;
 - c) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla FIJLKAM e dal CONI.
- 2) Le Società Sportive sono tenute ad osservare ed a far osservare ai propri Soci lo Statuto ed i Regolamenti della FIJLKAM, le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi ed adempiere agli obblighi di carattere economico.

Le Società Sportive sono tenute a mettere a disposizione della Federazione gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati per far parte delle Rappresentative Nazionali.

Esse sono soggette all'ordinamento sportivo e devono esercitare la loro attività salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello Sport.

Art. 6. - Voti

- 1) Nelle Assemblee acquisiscono il diritto al voto di base le Società Sportive che:
 - a) abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea Nazionale o Regionale;
 - b) abbiano svolto attività agonistica, riportando almeno un punto nella classifica annuale delle Società Sportive ed a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della Federazione.
- 2) Alle Società Sportive che hanno diritto al voto di base sono aggiunti i seguenti voti plurimi, per ciascun Settore, in base alla classifica generale delle Società Sportive del quadriennio olimpico:

ASSEMBLEE NAZIONALI:

- a) alle Società Sportive classificate dal 1° al 30° posto 24 voti;
- b) >> >> >> >> >> 31° al 60° >> 19 >>;
- c) >> >> >> >> >> 61° al 90° >> 14 >>;
- d) >> >> >> >> >> 91° al 120° >> 9 >>;
- e) >> >> >> >> >> 121° al 150° >> 4 >>;

ASSEMBLEE REGIONALI:

- a) alle Società Sportive classificate dal 1° al 30° posto 9 voti;
- b) >> >> >> >> >> 31° al 60° >> 7 >>;
- c) >> >> >> >> >> 61° al 90° >> 5 >>;
- d) >> >> >> >> >> 91° al 120° >> 3 >>;
- e) >> >> >> >> >> 121° al 150° >> 1 >>.

Qualora al 30°, 60°, 90°, 120° e 150° posto si dovessero classificare a pari punti due o più Società Sportive, il numero dei voti spettanti alle posizioni di parità verrà sommato e suddiviso in parti uguali. Eventuali decimali saranno arrotondati per eccesso (oltre 0,5) o per difetto (fino a 0,5).

- 3) La classifica generale delle Società Sportive del quadriennio olimpico viene redatta sommando i punteggi acquisiti ogni anno dagli Atleti nelle diverse categorie di peso, assegnando:
 - 10 punti all'Atleta 1° classificato;
 - 8 punti all'Atleta 2° classificato;
 - 6 punti agli Atleti 3i classificati oppure 6 punti all'Atleta 3° classificato e 5 punti all'Atleta 4° classificato;
 - 4 punti agli Atleti 5i classificati oppure 4 punti all'Atleta 5° classificato e 3 punti all'Atleta 6° classificato;
 - 2 punti agli Atleti 7i classificati oppure 2 punti all'Atleta 7° classificato e 1 punto all'Atleta 8° classificato;
 - 1 punto a tutti gli Atleti classificati dal 9° posto in poi.

Le gare nazionali utili per l'attribuzione del punteggio necessario per redigere la classifica generale delle Società Sportive del quadriennio olimpico sono:

- Campionati Italiani Assoluti individuali maschili e femminili;
 - Campionati Italiani Juniores individuali maschili e femminili;
 - Campionati Italiani Cadetti individuali maschili e femminili;
 - Campionati Italiani Esordienti individuali maschili e femminili.
- 4) Nelle Assemblee Nazionali hanno diritto di voto, oltre ai Presidenti Sociali (o ai loro Delegati), anche i Rappresentanti degli Atleti maggiorenni ed i Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici tesserati alla FIJLKAM attraverso una Società Sportiva affiliata. Il Rappresentante degli Atleti e quello degli Insegnanti Tecnici vengono eletti in occasione delle Assemblee Sociali elettive delle rispettive Società Sportive.
 - 5) Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici maggiorenni ed in attività, eletti nelle rispettive assemblee di categoria, devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe.
 - 6) Le Società Sportive aventi diritto di voto partecipano alle Assemblee con:
 - a) il Presidente Sociale;
 - b) il Rappresentante degli Atleti;
 - c) il Rappresentante degli Insegnanti Tecnici.
 - 7) Le categorie di cui al precedente Punto 6) hanno i seguenti voti:
 - a) nelle votazioni per le elezioni dei Consiglieri Federali di propria competenza gli stessi voti attribuiti alla propria Società Sportiva;
 - b) nelle votazioni per le elezioni del Presidente della Federazione, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed in quelle a carattere generale i voti attribuiti alla propria Società Sportiva sono moltiplicati per sette (Presidente Sociale), per due (Rappresentante degli Atleti) e per uno (Rappresentante degli Insegnanti Tecnici), in modo che le rappresentanze assembleari siano rispettivamente nella misura del 70%, del 20% e del 10%;
 - c) nelle votazioni per l'eventuale approvazione del Bilancio Consuntivo vota soltanto il Presidente sociale con gli stessi voti attribuiti alla propria Società Sportiva.

Art. 7. - I tesserati

- 1) Le persone fisiche che possono far parte della FIJLKAM sono:
 - a) gli Atleti;
 - b) gli Insegnanti Tecnici;
 - c) gli Ufficiali di Gara;
 - d) i Dirigenti Sociali;
 - e) i Soci delle Società Sportive;
 - f) i Dirigenti Federali;
 - g) gli Onorari ed i Benemeriti.
- 2) Il tesseramento delle persone di cui alle Lettere a), d) ed e) è valido dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della Società Sportiva di appartenenza; il tesseramento delle persone di cui alla Lettera f) è valido dal momento dell'elezione o della nomina; il tesseramento delle persone di cui alle Lettere b) e c) è valido dall'atto dell'iscrizione nei relativi ruoli federali; il tesseramento delle persone di cui alla Lettera g) è valido rispettivamente dall'atto della proclamazione o della nomina. La validità del tesseramento scade il 31 dicembre dell'anno in corso, ad eccezione di quello degli Onorari e dei Benemeriti, che ha carattere permanente.
- 3) Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono stabilite dal Regolamento Organico.
- 4) Il tesseramento è valido per l'intero anno solare.
- 5) Il tesseramento cessa:
 - a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - b) per ritiro della tessera, a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi Federali;
 - c) nei casi previsti nell'Art. 4, Punto 3), del presente Statuto.
- 6) E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro

confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato..

Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

- 7) Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili delle violazioni dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

Art. 8. - Diritti e doveri dei tesserati

- 1) I tesserati hanno diritto di:
 - a) partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive affiliate;
 - b) indossare la divisa federale, osservando le disposizioni emanate dalla FIJLKAM in materia;
 - c) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali;
 - d) partecipare alle Assemblee se sono stati eletti Presidenti Sociali o Rappresentanti degli Atleti o Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici.
- 2) Agli Atleti ed agli Insegnanti Tecnici, maggiorenni e regolarmente tesserati per una Società Sportiva, è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo.
- 3) La Federazione garantisce la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica.
- 4) I tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono osservare con lealtà e disciplina le norme federali, quelle che regolano lo Sport praticato e quelle relative all'uso di sostanze proibite ed il Codice di comportamento etico-sportivo emanato dal C.O.N.I.
- 5) Gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati a far parte delle Rappresentative Nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Art. 9. - Vincolo sociale

- 1) Per gli Atleti tesserati come Pre - agonisti, Non Agonisti ed Agonisti Esordienti, Cadetti e Master il vincolo è annuale.
- 2) Per gli Atleti tesserati come Agonisti Juniores e Seniores il vincolo è per il quadriennio olimpico.
- 3) Entro il 30 settembre dell'anno di scadenza del vincolo gli Atleti devono comunicare, con lettera raccomandata, alla Società Sportiva di appartenenza la loro intenzione di non rinnovare il tesseramento.
- 4) Lo scioglimento del vincolo sociale per il trasferimento ad altra Società Sportiva è autorizzato dal Consiglio di Settore, su domanda dell'Atleta interessato, per uno dei seguenti motivi:
 - a) scioglimento della Società Sportiva;
 - b) mancata riaffiliazione della Società Sportiva entro il 31 marzo;
 - c) mancato tesseramento dell'Atleta entro il 31 marzo per inadempienza della Società Sportiva;
 - d) cambiamento di residenza o arruolamento nei corpi rappresentati nel Comitato Sportivo Militare.
- 5) La domanda di trasferimento deve essere presentata dall'Atleta interessato, con lettera raccomandata, alla Società Sportiva di appartenenza e deve contenere:
 - a) generalità del richiedente;
 - b) Società Sportiva alla quale intende trasferirsi;
 - c) motivo della richiesta di trasferimento con allegata documentazione.
- 6) In casi di particolare e comprovata gravità, il Consiglio di Settore può autorizzare l'Atleta ad allenarsi presso altra Società Sportiva della stessa Regione e ad essere iscritto alle gare ed assistito dalla stessa o anche autorizzarne eccezionalmente il trasferimento.
- 7) Avverso la decisione del Consiglio di Settore è ammesso il ricorso al Consiglio Federale.
- 8) Per gli Insegnanti Tecnici il vincolo è annuale, salvo diverso accordo con la Società Sportiva. Per trasferirsi ad altra Società Sportiva è sufficiente che, entro il 30 settembre, comunichino, con lettera raccomandata, le loro intenzioni alla Società Sportiva con la quale sono vincolati ed al Comitato Regionale competente.

Art. 10. - Adesione ed obblighi

- 1) Le Società Sportive, i Dirigenti Federali e Sociali, gli Ufficiali di Gara, gli Insegnanti Tecnici e gli Atleti che intendono far parte della FIJLKAM devono aderirvi secondo le disposizioni previste nel Regolamento Organico Federale e, per consapevole accettazione, assumono l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti ed ogni disposizione emanata dai competenti Organi Federali.
- 2) Tutti coloro che aderiscono alla Federazione si impegnano ad operare con assoluta lealtà e correttezza e con la totale osservanza delle norme che regolano lo Sport, mantenendo sempre un comportamento rispondente alla dignità dell'attività svolta.
Essi non possono avere relazioni sportive con Organizzazioni con le quali la Federazione non abbia instaurato rapporti o convenzioni e non possono avvalersi dei mezzi di pubblica informazione per censurare gli Organi Federali e gli Ufficiali di Gara.
- 3) Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto nello Statuto e nei Regolamenti della FIJLKAM sono passibili delle sanzioni disciplinari previste nelle norme federali.
Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa espressamente previsti nel Regolamento Federale di Giustizia.

Art. 11 - Arbitrato Federale

- 1) Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui all'art. 31, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
- 2) Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo organo di giustizia federale.
- 3) Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
- 4) Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
- 5) L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 12. - Settori Federali

La FIJLKAM si articola in tre distinti Settori Federali:

- a) Settore Judo (Aikido e Ju Jitsu);
- b) Settore Lotta (Sumo);
- c) Settore Karate.

Art. 13. - Organi Federali e Strutture Territoriali

- 1) Sono Organi Federali:
 - a) l'Assemblea Nazionale;
 - b) il Presidente della Federazione;
 - c) il Consiglio Federale;
 - d) il Segretario Generale;
 - e) i Consigli di Settore;
 - f) il Collegio dei Revisori dei Conti;

- g) la Commissione Federale d'Appello;
- h) il Giudice Sportivo ed i Giudici Sportivi Aggiunti;
- i) il Procuratore Federale ed i Sostituti Procuratori Federali.

2) Sono Strutture Territoriali:

- a) le Assemblee Regionali;
- b) i Comitati Regionali;
- c) i Delegati Regionali;
- d) i Delegati Provinciali.

Art. 14. - Eleggibilità e candidature

- 1) Sono eleggibili alle cariche federali e sociali, nel rispetto delle pari opportunità, tutti i cittadini italiani maggiorenni tesserati alla FIJLKAM, e in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura che:
 - a) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - b) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive, complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
 - c) non abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.
- 2) Sono eleggibili alle cariche federali le persone che siano o siano state tesserate, nell'ultimo decennio, alla Federazione per almeno ventiquattro mesi. Per gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici tale requisito deve sussistere nell'ambito della specifica categoria.
- 3) Non possono candidarsi alle cariche federali coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione.
- 4) Non possono, inoltre, candidarsi quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o contro gli Organismi riconosciuti dal CONI stesso.
- 5) E' richiesta l'iscrizione nel Registro Ufficiale dei Revisori Contabili o nell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per l'eleggibilità a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono candidarsi anche persone non tesserate alla Federazione.
- 6) La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno, nel corso del mandato, anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.
- 7) Ogni candidatura deve essere proposta, per ciascuna carica, dal seguente numero di Società Sportive (rappresentate rispettivamente dal Presidente Sociale, dal Rappresentante degli Atleti e dal Rappresentante degli Insegnanti Tecnici) aventi diritto di voto nella specifica votazione ed appartenenti, limitatamente alle Lettere a) e b), ad almeno cinque Comitati Regionali di Settore:
 - a) per la carica di Presidente della Federazione, da almeno trenta Società Sportive per Settore;
 - b) per la carica di Consigliere di Settore (Atleta ed Insegnante Tecnico compresi) da almeno venticinque Società Sportive del Settore;
 - c) per la carica di Presidente di Comitato Regionale da almeno il 10% delle Società Sportive per Settore, con arrotondamento per eccesso;
 - d) per la carica di Vicepresidente Regionale da almeno il 10% delle Società Sportive del Settore, con arrotondamento per eccesso.
- 8) Per ogni carica federale ogni Società Sportiva avente diritto di voto può proporre un solo candidato per ciascuna delle tre categorie (Dirigente, Atleta, Insegnante Tecnico).
- 9) Nelle Assemblee ciascun candidato può concorrere soltanto ad una carica.
- 10) Le candidature alle cariche federali centrali e periferiche, debitamente sottoscritte e contenenti la dichiarazione dell'interessato di possedere tutti i requisiti previsti nello Statuto, devono essere inviate, con plico raccomandato, alla Segreteria Federale entro il trentesimo giorno precedente l'Assemblea Nazionale o Regionale.

- 11) L'eleggibilità dei candidati a tutte le cariche è verificata dalla Segreteria Federale. Avverso le decisioni della Segreteria Federale è ammesso ricorso, entro cinque giorni, alla Commissione Federale d'Appello.

Art. 15. - Incompatibilità

- 1) La carica di componente degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della Federazione.
- 2) Le cariche di Presidente della Federazione, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di componente degli Organi Federali di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale sempre nell'ambito della Federazione.
Le cariche di Presidente della Federazione, di Consigliere Federale, di Presidente e di Vicepresidente di Comitato Regionale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica sportiva in Organismi nazionali e territoriali riconosciuti dal CONI.
- 3) La qualifica di Arbitro nazionale o internazionale è incompatibile con quella di Insegnante Tecnico, con quella di Atleta e con qualsiasi carica federale e sociale.
Qualora un Arbitro nazionale o internazionale venga eletto o nominato a cariche federali o sociali, sarà posto fuori quadro, limitatamente all'attività nazionale, per tutta la durata della carica, senza la perdita di alcun diritto.
- 4) Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione, si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
- 5) Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

Art. 16. - L'Assemblea Nazionale

- 1) L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo della Federazione e ad essa spettano poteri deliberativi. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno in occasione della sua convocazione.
- 2) Le Assemblee Nazionali sono:
 - a) Ordinaria;
 - b) Straordinaria.
- 3) A tutte le Assemblee Nazionali partecipano il Presidente della Federazione, i Dirigenti Federali Centrali, i Revisori dei Conti, il Segretario Generale, i Presidenti e i Vicepresidenti dei Comitati Regionali e i Delegati Regionali.
- 4) L'Assemblea Nazionale Ordinaria si riunisce entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici.
Essa è costituita dai Presidenti, dai Rappresentanti degli Atleti e da quelli degli Insegnanti Tecnici delle Società Sportive aventi diritto di voto.
L'Assemblea Nazionale Ordinaria:
 - a) approva i bilanci programmatici di indirizzo del quadriennio precedente;
 - b) elegge con votazioni separate e successive ed a scrutinio segreto:
 - il Presidente della Federazione;
 - i componenti del Consiglio Federale, con votazione per ciascun Settore;
 - il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) elegge per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore;
 - d) delibera sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- 5) L'Assemblea Nazionale Straordinaria si riunisce su iniziativa del Consiglio Federale, quando lo stesso lo ritenga necessario o nelle ipotesi previste nel presente Articolo.
L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere convocata e celebrata entro novanta giorni se richiesta:
 - a) dalla metà più uno delle Società Sportive aventi diritto di voto, purché rappresentino almeno un terzo del totale dei voti;
 - b) dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Federale;

- c) dalla metà più uno degli Atleti e degli Insegnanti Tecnici maggiorenni societari aventi diritto di voto nelle assemblee di categoria.
- 6) E' competente alla convocazione l'Organo di volta in volta espressamente indicato dal presente Statuto.
L'Assemblea Nazionale Straordinaria:
- a) approva il bilancio annuale consuntivo nel caso di parere negativo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI;
 - b) elegge con votazioni separate e successive, nelle ipotesi -previste nel presente Statuto- di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto o singoli Componenti dello stesso o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti venuti a mancare per qualsiasi motivo;
 - c) delibera sulle proposte di modifica del presente Statuto;
 - d) delibera sulla proposta di scioglimento della FIJLKAM;
 - e) delibera sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- L'Assemblea Nazionale Straordinaria, nel rispetto delle modalità e procedure previste nel presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza con un'Assemblea Nazionale Ordinaria.
- 7) Le Assemblee Nazionali sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione, salvo i casi statutariamente previsti.
La comunicazione di convocazione deve essere inviata ai Dirigenti Federali Centrali, ai Revisori dei Conti, ai Presidenti e Vicepresidenti dei Comitati Regionali, ai Delegati Regionali ed alle Società Sportive degli aventi diritto a parteciparvi (Presidente Sociale, Rappresentante degli Atleti e Rappresentante degli Insegnanti Tecnici), almeno venti giorni prima della data fissata, a mezzo cartolina raccomandata, e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e dell'Ordine del Giorno dei lavori.
- 8) Nelle Assemblee Nazionali straordinarie, che si svolgono nell'arco dello stesso quadriennio olimpico, le Società Sportive conservano lo stesso numero di voti di quella elettiva, purché abbiano mantenuto continuità di riaffiliazione, fatti salvi i diritti di quelle Società Sportive che, avendo acquisito nel quadriennio olimpico precedente gli altri requisiti, hanno maturato nel frattempo un'anzianità di affiliazione di almeno dodici mesi.
- 9) La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote associative preclude il diritto di partecipazione alle Assemblee Nazionali.
E', altresì, preclusa la partecipazione alle Assemblee Nazionali a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.
I Presidenti delle Società Sportive possono delegare a rappresentarli un Vicepresidente o un Consigliere Sociale purché regolarmente tesserati alla FIJLKAM. I Presidenti o i loro Delegati possono ricevere altre deleghe, in funzione del numero di Società Sportive aventi diritto di voto, nella misura appresso indicata, purché i deleganti appartengano allo stesso Settore, allo stesso Comitato Regionale ed alla stessa categoria:
- | | |
|---|------------|
| - da 500 fino a 1.000 Società Sportive aventi diritto di voto | 4 deleghe; |
| - fino a 1.500 Società Sportive aventi diritto di voto | 5 deleghe; |
| - fino a 2.000 Società Sportive aventi diritto di voto | 6 deleghe; |
| - oltre 2.000 Società Sportive aventi diritto di voto | 7 deleghe. |
- 10) I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società Sportive né direttamente né per delega.
- 11) L'Assemblea Nazionale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto che rappresentino almeno la metà più uno dei voti e in seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto presenti, purché rappresentino almeno 1/3 dei voti.
- 12) La Commissione Verifica Poteri e Scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione e, nelle Assemblee Nazionali elettive, i suoi componenti non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
- 13) Il Presidente della Federazione procede all'apertura dell'Assemblea Nazionale ed invita la Commissione Verifica Poteri e Scrutinio a dichiarare il numero delle Società Sportive presenti con il numero dei voti loro spettanti per le votazioni generali e per quelle di Settore.
Successivamente invita l'Assemblea Nazionale ad eleggersi un Presidente e un Vicepresidente, che assumono subito i relativi poteri.
In caso di assenza del Presidente della Federazione, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente Vicario.
Segretario dell'Assemblea Nazionale è il Segretario Generale della Federazione.
- 14) Salvo quanto previsto nell'Articolo 33 del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono valide se prese a maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti.

- 15) Per le elezioni alle cariche federali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti, si procede mediante ballottaggio. In caso di ulteriore parità, si considera eletto il più anziano di età.
- 16) Per l'elezione alla carica di Presidente della Federazione, è sempre necessario, anche in caso di ballottaggio il cinquanta per cento più uno dei voti presenti., il ballottaggio è effettuato tra i due candidati con il maggior numero di voti.
- 17) Le votazioni si svolgono, su decisione del Presidente dell'Assemblea Nazionale, per alzata di mano e controprova o per appello nominale; si svolgono a scheda segreta, se richiesto da almeno un terzo degli aventi diritto di voto e che dispongano di almeno il 50% dei voti accreditati dalla Commissione Verifica Poteri e Scrutinio. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Nazionale, che può essere fatto per acclamazione.
- 18) Gli eletti alle cariche federali entrano in carica immediatamente dopo la loro proclamazione da parte del Presidente dell'Assemblea Nazionale o Regionale, che sarà fatta al termine delle operazioni di scrutinio.

Art. 17. - Il Presidente della Federazione

- 1) Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
- 2) Il Presidente della Federazione rappresenta la Federazione nei confronti di terzi e in giudizio e la rappresenta anche nell'ambito delle Organizzazioni Sportive Internazionali.
- 3) Egli esercita il controllo e la vigilanza su tutti gli Organi ed Uffici, ad eccezione degli Organi Federali di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 4) Il Presidente della Federazione convoca e presiede il Consiglio Federale ed i Consigli di Settore, previa formulazione dell'Ordine del Giorno, e vigila sull'esecuzione delle delibere adottate. Convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale, salvo i casi espressamente previsti nel presente Statuto, predisponendo le previste relazioni.
- 5) In caso di urgenza, il Presidente della Federazione può provvedere su materia di competenza del Consiglio Federale e dei Consigli di Settore, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica dell'Organo competente nella prima riunione successiva.
- 6) Il Presidente della Federazione ha la facoltà di concedere la grazia, purché l'interessato abbia scontato almeno la metà della pena e, nei casi di radiazione, siano trascorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva. La grazia non può essere concessa nei casi di sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.
- 7) In caso di assenza temporanea, il Presidente della Federazione delega in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vicepresidente Vicario.
- 8) Chi ha ricoperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile, se non nei casi ed alle condizioni di seguito indicate. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi. Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.

Art. 18. - Il Consiglio Federale

- 1) Il Consiglio Federale è composto del Presidente della Federazione, che lo presiede e di dodici Consiglieri, in ragione di quattro per ogni Settore, di cui sei eletti dai Presidenti delle Società Sportive, tre eletti dai Rappresentanti degli Atleti e tre eletti dai Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici. Assume le funzioni di Segretario, senza diritto di voto, il Segretario Generale o un suo Delegato.

Nella sua prima riunione utile, il Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, nomina tra i suoi componenti i tre Vicepresidenti, di cui uno con la funzione di Vicario.

- 2) Tutte le cariche federali di nomina sono deliberate dal Consiglio Federale e dai Consigli di Settore su proposta del Presidente della Federazione e hanno una durata biennale salvo decadenza, dimissioni o revoca. Gli Organi Federali di Giustizia hanno una durata quadriennale e non possono essere revocati dal Consiglio Federale che li ha nominati.
- 3) Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale, Opera in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e, per quanto di propria competenza, ne cura l'attuazione al fine di perseguire i fini istituzionali.

In particolare provvede a:

- a) concorrere alla realizzazione dei fini di cui all'Art. 1 del presente Statuto;
 - b) indire le Assemblee Nazionali, fissando il relativo ordine del giorno, salvo i casi espressamente previsti nel presente Statuto;
 - c) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre al CONI per l'approvazione della Giunta Nazionale;
 - d) deliberare sulle variazioni al bilancio preventivo;
 - e) deliberare sulle dotazioni finanziarie dei Consigli di Settore e degli Organi Federali periferici necessarie per assolvere i loro compiti e le loro funzioni;
 - f) emanare i Regolamenti Federali,
 - g) deliberare, se delegato dal CONI, il riconoscimento ai fini sportivi delle Società Sportive, sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione delle stesse, nonché approvarne gli Statuti e le relative modifiche;
 - h) provvedere alla definizione dell'organico della Segreteria Federale;
 - i) nominare le Commissioni Nazionali di Aikido, Ju Jitsu, Sumo e Metodo Globale Autodifesa (MGA) e conferire le cariche federali di sua competenza;
 - j) esercitare il controllo di legittimità sulle Assemblee Regionali;
 - k) nominare Ispettori per effettuare controlli ed accertamenti;
 - l) provvedere, per gravi irregolarità di gestione, oltre che per accertate gravi carenze di funzionamento, allo scioglimento delle strutture territoriali o di singoli Settori ed alla nomina di un Commissario Straordinario;
 - m) definire i criteri generali per l'amministrazione dei fondi federali;
 - n) vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
 - o) emanare le disposizioni relative all'affiliazione ed al tesseramento e deliberare gli importi di tutte le quote e tasse federali;
 - p) designare il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore da proporre all'Assemblea Nazionale;
 - q) concedere amnistia e indulto, fissando i limiti del provvedimento. I provvedimenti in parola non sono comunque applicabili in caso di violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI;
 - r) ratificare i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di urgenza dal Presidente della Federazione;
 - s) deliberare sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- 4) Il Consiglio Federale è convocato, almeno quattro volte l'anno, dal Presidente della Federazione in seduta ordinaria oppure, su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.
 - 5) Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Federazione o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.
 - 6) Il Consiglio Federale decade:
 - per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente della Federazione;
 - per dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore ai sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali.

Qualora si verifichi una delle ipotesi di cui sopra, la procedura da seguire è la seguente:

- nel caso di dimissioni del Presidente della Federazione, rimangono temporaneamente in carica il Presidente della Federazione e l'intero Consiglio Federale per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo nei successivi trenta giorni per il rinnovo delle cariche;

- nel caso di dichiarata impossibilità del Presidente dimissionario, subentra il Vicepresidente Vicario;
 - nel caso di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore ai sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali, rimane temporaneamente in carica il Presidente della Federazione per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, da indirsi e tenersi nei termini sopra indicati;
 - nel caso di impedimento definitivo del Presidente della Federazione, le sue attribuzioni vengono assunte dal Vicepresidente Vicario, che provvederà all'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, da convocarsi e tenersi nei termini sopra indicati. Nel caso di assenza del Vicepresidente Vicario, subentreranno gli altri in ordine di anzianità di età.
- 7) Qualora si producano vacanze nel Consiglio Federale per qualsiasi motivo, subentra nella carica il candidato o i candidati del Settore interessato che, nell'ultima Assemblea Nazionale, abbiano ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti, purché sia stata da loro conseguita almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto. Se nessun candidato ha ottenuto i voti necessari dopo gli eletti o in caso di parità di voti tra i non eletti, ove non sia compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, si procede a nuove elezioni in occasione della prima Assemblea Nazionale utile che sarà tenuta dalla Federazione. Se, invece, è compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, si procede alla convocazione, entro sessanta giorni, di un'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà aver luogo nei successivi trenta giorni.
 - 8) Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.
 - 9) La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Federale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti e agli Organi Federali di Giustizia.
 - 10) Alle riunioni del Consiglio Federale il Presidente della Federazione può invitare consulenti e rappresentanti di particolari organismi o categorie.

Art. 19. - I Consigli di Settore

- 1) I Consigli di Settore sono composti dal Presidente della Federazione, che li presiede, e dai quattro Consiglieri di Settore, di cui due eletti dai Presidenti delle Società Sportive, uno dai Rappresentanti degli Atleti ed uno dai Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici;
- 2) Compiti dei Consigli di Settore sono:
 - a) approvare il programma dell'attività del Settore;
 - b) provvedere alle iniziative ed alle attività di propria competenza, secondo le direttive emanate al riguardo dal Consiglio Federale;
 - c) conferire e revocare gli incarichi tecnico-organizzativi di propria competenza;
 - d) attuare le delibere delle rispettive Federazioni Internazionali;
 - e) designare gli eventuali candidati alle cariche internazionali;
 - f) ratificare i provvedimenti di propria competenza emanati in caso di urgenza dal Presidente della Federazione;
 - g) deliberare sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- 3) Il Consiglio di Settore è convocato dal Presidente della Federazione, salvo i casi statutariamente previsti.
- 4) Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Federazione o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.
- 5) Alle riunioni del Consiglio di Settore il Presidente della Federazione può invitare tecnici ed esperti.

Art. 20. - Il Presidente Onorario e i Membri d'Onore

- 1) L'Assemblea Nazionale elegge per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario della Federazione, che assiste, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale.
- 2) L'Assemblea Nazionale elegge per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale, Membri d'Onore della Federazione le personalità che abbiano acquisito particolari benemerienze nell'ambito della vita federale.
- 3) Il Presidente Onorario e i Membri d'Onore costituiscono il Comitato d'Onore della Federazione.
- 4) L'Assemblea Regionale può eleggere per acclamazione, su proposta del Consiglio Regionale, Presidente Onorario e Membri d'Onore del Comitato Regionale le personalità che abbiano acquisito particolari benemerienze nell'ambito della vita regionale.
- 5) Il Presidente Onorario assiste, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.

Art. 21. - Il Collegio dei Revisori dei Conti

- 1) Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, da due componenti e due supplenti, nominati dal C.O.N.I., comunque in conformità alla normativa vigente.
- 2) In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ne assume la carica il candidato che abbia ottenuto nell'Assemblea Nazionale elettiva almeno il 50% dei voti riportati dal Presidente uscente ; in caso di impossibilità a procedere alla sostituzione subentra provvisoriamente il componente nominato più anziano ed il Collegio viene integrato da un membro supplente fino a che l'Assemblea Nazionale straordinaria – che dovrà celebrarsi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento - abbia provveduto ad eleggere il nuovo Presidente.
In caso di decadenza o assenza definitiva dei Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di età. Il CONI provvederà alle nuove nomine.
- 3) I Componenti dei Revisori dei Conti decadono nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica;
 - b) mancata partecipazione senza giustificato motivo a due riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti nel corso dell'esercizio sociale;
 - c) mancata presenza, senza giustificato motivo alle assemblee o durante un esercizio sociale a due riunioni del Consiglio Federale;
 - d) cancellazione o sospensione dal Registro dei Revisori Contabili.
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti deve essere invitato alle Assemblee Nazionali e a tutte le riunioni del Consiglio Federale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti delibera a maggioranza assoluta e deve riunirsi almeno quattro volte all'anno, su convocazione del suo Presidente, e redigere ogni volta un verbale che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti.
- 5) Il Collegio dei Revisori dei Conti:
 - a) esamina i bilanci preventivi e consuntivi e le relative variazioni e redige le prescritte relazioni;
 - b) effettua la revisione e il controllo contabile sulla gestione della Federazione e delle sue Strutture Territoriali e il riscontro della legittimità degli atti relativi alla gestione medesima;
 - c) accerta la regolare tenuta della contabilità della Federazione e verifica, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - d) vigila sull'osservanza delle norme di legge e di quelle statutarie.
- 6) I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente, per delega del Presidente del Collegio, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi della FIJLKAM, previa comunicazione al Presidente della Federazione.
Le risultanze dei controlli comportanti rilievi devono essere immediatamente rese note dal Presidente del Collegio al Presidente della Federazione per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
- 7) Tutti i componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti nel Registro Ufficiale dei Revisori Contabili o nell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Art. 22. - Il Segretario Generale

- 1) Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
- 2) Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa e prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la redazione dei verbali.
- 3) Il Segretario Generale inoltre:
 - a) esercita le funzioni conferitegli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
 - b) ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi amministrativi federali;
 - c) coordina e dirige la Segreteria Generale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento; provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della FIJLKAM.;
 - d) predispone il bilancio consuntivo e del budget di previsione della FIJLKAM.;
 - e) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;

- f) imposta, coordina e controlla tutte le attività amministrative federali in base agli indirizzi generali del Presidente e del Consiglio Federale;
 - g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.
- 4) Il Segretario Generale assiste senza diritto di voto alle riunioni delle Assemblee Nazionali e di tutti gli Organi collegiali centrali, curando la redazione e la custodia dei verbali delle riunioni.

Art. 23. - Le Assemblee Regionali

- 1) Le Assemblee Regionali deliberano soltanto sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno in occasione delle loro convocazioni
- 2) Le Assemblee Regionali sono:
 - a) Ordinaria;
 - b) Straordinaria.
- 3) Le Assemblee Regionali Ordinarie si riuniscono entro novanta giorni dallo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Ordinaria.
Le Assemblee Regionali Ordinarie:
 - a) votano i bilanci programmatici di indirizzo del quadriennio precedente;
 - b) eleggono con votazioni separate e successive ed a scrutinio segreto:
 - il Presidente del Comitato Regionale;
 - i Vicepresidenti del Comitato Regionale, con votazione per ciascun Settore.
 - c) deliberano sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- 4) Le Assemblee Regionali Straordinarie si riuniscono:
 - a) su iniziativa del Consiglio Regionale, quando lo stesso lo ritenga necessario;
 - b) su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Regionale o da almeno la metà più uno delle Società Sportive aventi diritto di voto, purché rappresentino almeno un terzo del totale dei voti.

Le Assemblee Regionali Straordinarie, oltre a deliberare sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno, provvedono, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale, a ricostituire l'intero Organo o ad eleggere singoli componenti dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo a norma dell'Art. 19 del presente Statuto.

- 5) Le Assemblee Regionali sono indette dal Consiglio Regionale e convocate dal Presidente del Comitato Regionale.
La comunicazione di convocazione deve essere inviata agli aventi diritto a parteciparvi, almeno venti giorni prima della data fissata, a mezzo cartolina raccomandata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori.
- 6) Nelle Assemblee Regionali straordinarie, che si svolgono nell'arco dello stesso quadriennio olimpico, le Società Sportive conservano lo stesso numero di voti di quella elettiva, purché abbiano mantenuto continuità di riaffiliazione, fatti salvi i diritti di quelle Società Sportive che, avendo acquisito nel quadriennio olimpico precedente gli altri requisiti, hanno maturato nel frattempo un'anzianità di affiliazione di almeno dodici mesi.
- 7) L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti delle Società Sportive aventi diritto di voto con sede nel territorio della Regione. Ad essa partecipano il Presidente e i Vicepresidenti del Comitato Regionale e i Dirigenti Federali Periferici.
La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote associative preclude il diritto di partecipazione alle Assemblee Regionali.
E', altresì, preclusa la partecipazione alle Assemblee Regionali a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.
- 8) I Presidenti delle Società Sportive possono delegare a rappresentarli un Vicepresidente o un Consigliere Sociale purché regolarmente tesserati alla FIJLKAM. I Presidenti o i loro Delegati possono, inoltre, ricevere altre deleghe in funzione del numero di Società Sportive della Regione aventi diritto di voto, nella misura appresso indicata, purché i Delegati appartengano allo stesso Settore:

- da 20 a 50 Società Sportive aventi diritto di voto	1 delega;
- fino a 100 Società Sportive aventi diritto di voto	2 deleghe;
- fino a 200 Società Sportive aventi diritto di voto	3 deleghe;
- oltre a 200 Società Sportive aventi diritto di voto	4 deleghe.

- 9) I Presidenti dei Comitati Regionali, i Membri dei Consigli Regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società Sportive né direttamente né per delega.
- 10) L'Assemblea Regionale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno delle Società Sportive aventi diritto di voto che rappresentino almeno la metà più uno dei voti e in seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero delle Società Sportive aventi diritto di voto presenti, purché rappresentino almeno 1/3 dei voti.
- 11) La Commissione Verifica Poteri e Scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente del Comitato Regionale e, nelle Assemblee Regionali elettive, i suoi componenti non possono essere scelti tra i candidati alle cariche regionali.
- 12) Il Presidente del Comitato Regionale procede all'apertura dell'Assemblea Regionale ed invita la Commissione Verifica Poteri e Scrutinio a dichiarare il numero delle Società Sportive presenti con il numero dei voti loro spettanti.
Successivamente invita l'Assemblea Regionale ad eleggersi un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario, che assumono subito i relativi poteri.
In caso di assenza del Presidente del Comitato Regionale, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente più anziano di età.
- 13) Le deliberazioni dell'Assemblea Regionale sono valide se prese a maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti.
- 14) Per le elezioni alla carica di Vicepresidente del Comitato Regionale è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti, si procede mediante ballottaggio. In caso di ulteriore parità, si considera eletto il più anziano di età.
- 15) Per l'elezione alla carica di Presidente del Comitato Regionale, qualora nessuno raggiunga il cinquanta per cento più uno dei voti presenti, verrà effettuato il ballottaggio tra i due candidati con il maggior numero di voti.
- 16) Per quanto non previsto nel presente Articolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto relative alle Assemblee Nazionali.

Art. 24. - I Comitati Regionali

- 1) I Comitati Regionali sono costituiti in tutte le Regioni in cui vi siano complessivamente almeno dieci Società Sportive aventi diritto di voto.
Il loro ambito di competenza coincide con le rispettive circoscrizioni territoriali della Repubblica Italiana.
Nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano e nella Val d'Aosta vengono istituiti Organi Provinciali separati con funzioni analoghe a quelle attribuite ai Comitati Regionali.
Nel caso in cui non sia possibile la costituzione del Comitato Regionale, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività federali. La carica ha durata quadriennale.
- 2) Il Comitato Regionale è retto da un Consiglio Regionale composto di un Presidente, che lo presiede, e di tre Vicepresidenti, uno per ciascun Settore.
- 3) I Consigli Regionali hanno il compito di coordinare e promuovere tutte le iniziative idonee alla massima diffusione dell'attività nella Regione, in conformità agli indirizzi del Consiglio Federale.
In particolare provvedono a:
 - a) indire l'Assemblea Regionale, fissando il relativo Ordine del Giorno;
 - b) approvare il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo da sottoporre all'approvazione della Federazione;
 - c) approvare i programmi dell'attività dei Settori presentati dai Vicepresidenti;
 - d) nominare, nella sua prima riunione utile, su proposta del Presidente del Comitato Regionale, i Delegati Provinciali, i Fiduciari Regionali di Aikido, Ju Jitsu, Sumo e Metodo Globale Autodifesa (MGA) e gli eventuali Collaboratori necessari per il funzionamento del Comitato Regionale;
 - e) nominare, nella sua prima riunione utile, su proposta di ciascun Vicepresidente, lo staff operativo del Settore che dovrà comprendere almeno il Commissario Regionale Ufficiali di Gara, il Commissario Tecnico Regionale, il Responsabile Organizzativo ed il Responsabile dell'Attività Promozionale;
 - f) nominare, su proposta dei Delegati Provinciali, lo Staff Organizzativo Provinciale composto di almeno un esperto per ciascun Settore;
 - g) vigilare su tutte le manifestazioni che si svolgono nella Regione;
 - h) designare eventualmente il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore del Consiglio Regionale da proporre all'Assemblea Regionale;

- i) ratificare i provvedimenti di sua competenza emanati in caso d'urgenza dal Presidente del Comitato Regionale;
 - j) deliberare sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- 4) Il Presidente del Comitato Regionale, il Vicepresidente e lo staff operativo costituiscono la Consulta di Settore, che si riunisce per la gestione tecnico-organizzativa della propria disciplina.
 - 5) Tutte le cariche regionali e provinciali di nomina sono deliberate dal Consiglio Regionale ed hanno una durata biennale, salvo decadenza, dimissioni o revoca.
 - 6) La Federazione vigila sul corretto funzionamento dei Comitati Regionali ed esercita il controllo contabile sulla loro gestione.
 - 7) Il Presidente del Comitato Regionale rappresenta, ai soli fini sportivi, la Federazione nel territorio di competenza, controlla l'attività regionale e provinciale ed è responsabile del funzionamento del Comitato Regionale nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.
Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge, in quanto compatibili, funzioni analoghe a quelle del Presidente della Federazione.
In caso di assenza temporanea, il Presidente del Comitato Regionale può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vicepresidente più anziano di età.
 - 8) Il Consiglio Regionale è convocato, almeno quattro volte l'anno, dal Presidente del Comitato Regionale in seduta ordinaria oppure, su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.
 - 9) Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Il voto non è delegabile.
 - 10) Per la decadenza del Consiglio e del Presidente Regionale e per l'integrazione degli stessi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto relative al Consiglio Federale.

Art. 25. - I Delegati Provinciali

- 1) I Delegati Provinciali sono nominati, uno in ogni Provincia, dal Consiglio Regionale, su proposta del Presidente del Comitato Regionale. La carica ha durata quadriennale.
- 2) I Delegati Provinciali, per svolgere meglio le loro funzioni, si avvalgono di uno Staff Organizzativo composto di almeno un esperto per ciascun Settore e nominato, su loro proposta, dal Consiglio Regionale.
- 3) I Delegati Provinciali hanno il compito di coordinare le attività promozionali che si svolgono nella loro Provincia e possono ricevere deleghe dal Comitato Regionale per specifici compiti di competenza dello stesso.

Art. 26. - Principi di Giustizia Sportiva

- 1) Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione devono essere garantite con la istituzione di specifici Organi Federali di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
- 2) Costituisce principio fondamentale della Giustizia Federale quello del doppio grado di giurisdizione sportiva, endo o eso-federale.
- 3) I Giudici Sportivi devono essere terzi ed imparziali, scelti in base a criteri oggettivi di professionalità, anche tra soggetti non tesserati per la Federazione
Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile. Per i soli componenti della Commissione Federale d'Appello il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.
- 4) I giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

- 5) I giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.
- 6) I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della FIJLKAM.
- 7) I Giudici Sportivi svolgono la loro funzione in piena autonomia e il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati.
- 8) La Giustizia Sportiva deve essere rapida. A tal fine, la durata del processo sportivo non può essere di norma superiore ai 30 giorni.
- 9) Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, salva la facoltà per la Commissione Federale d'Appello di sospenderle, su istanza di parte e in presenza di gravi motivi.
Le sentenze devono essere sempre motivate, seppur succintamente, e le udienze devono essere sempre pubbliche.
Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure federali.
- 10) Tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari sono impugnabili; sono garantiti il diritto di difesa e la possibilità di revisione del giudizio.
- 11) Le decisioni di natura disciplinare passate in giudicato sono soggette ad un giudizio di revisione dinanzi alla Commissione Federale d'Appello al verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - a) inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
 - b) sopravvenienza di prove nuove e decisive di innocenza;
 - c) acclarata falsità in atti o in giudizio.
 L'istanza può proporsi senza limiti di tempo.
- 12) Il Regolamento di Giustizia Sportiva disciplina i casi di riconsiliazione dei giudici e la sostituzione dell'eventuale riconsiliato.
- 13) Il Regolamento disciplina le specifiche circostanze aggravanti ed attenuanti nonché il concorso delle medesime.
- 14) La riabilitazione può essere concessa quando siano decorsi almeno cinque anni dall'esecuzione della pena o dall'estinzione della stessa. Competente è la Commissione Federale d'Appello nell'ipotesi in cui il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.
La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della pronuncia.
- 15) La sospensione cautelare può essere disposta dal Giudice investito solo su richiesta del Procuratore Federale. Il provvedimento deve contenere, a pena di nullità, la sommaria motivazione a sostegno, nonché la data di scadenza della misura, che non può protrarsi per più di sessanta giorni. Contro questo provvedimento è ammesso reclamo al Giudice dell'impugnazione.
- 16) Per i giudizi in materia di violazione della normativa antidoping si rinvia a quanto disposto dalle Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI.
- 17) La FIJLKAM, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

Art. 27. - La Commissione Federale d'Appello

- 1) La Commissione Federale d'Appello è composta di un Presidente, di due membri effettivi e di due supplenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione. I Componenti della Commissione Federale d'Appello devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza. Il mandato è quadriennale ed è rinnovabile per un ulteriore quadriennio. Il mandato è indipendente dalla permanenza in carica dell'Organo che l'ha designata.
- 2) L'Organo giudicante è validamente costituito con la presenza del Presidente e di due componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
In caso di assenza definitiva del Presidente o di componenti effettivi, questi sono sostituiti, rispettivamente, dal componente effettivo e da quelli supplenti in ordine di anzianità di età.
Il Consiglio Federale, nella prima riunione utile, provvederà alle nomine reintegrative.
In caso di assenza temporanea di componenti effettivi, questi sono sostituiti, rispettivamente, dal componente effettivo e da quelli supplenti con lo stesso criterio di cui sopra.
- 3) La Commissione Federale d'Appello decide in via definitiva, salvo quanto previsto nel successivo Art. 31, sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo proposti dall'incolpato o dal Procuratore Federale.

In quest'ultimo caso la decisione impugnata può essere riformata anche in senso più sfavorevole all'incolpato.

- 4) I provvedimenti disciplinari sono pubblicati sul Bollettino Federale.

Art. 28. - Il Giudice Sportivo ed i Giudici Sportivi Aggiunti

- 1) Il Giudice Sportivo ed i Giudici Sportivi Aggiunti sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione.
Essi devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza. Il mandato è quadriennale ed è rinnovabile. Il mandato è indipendente dalla permanenza in carica dell'Organo che li ha designati.
- 2) Il Giudice Sportivo decide in prima istanza su tutte le infrazioni disciplinari sottoposte alla sua cognizione dal Procuratore Federale.
- 3) Il Giudice Sportivo può svolgere ulteriori atti istruttori in aggiunta a quelli già assunti dal Procuratore Federale.
- 4) I provvedimenti disciplinari sono pubblicati sul Bollettino Federale.

Art. 29. - Il Procuratore Federale e i Sostituti Procuratori Federali

- 1) Il Procuratore Federale ed i Sostituti Procuratori Federali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione.
Essi devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza. Il mandato è quadriennale ed è rinnovabile.. Il mandato è indipendente dalla permanenza in carica dell'Organo che li ha designati.
- 2) Il Procuratore Federale:
 - a) riceve le denunce ed i reclami concernenti violazioni disciplinari;
 - b) istruisce le pratiche relative secondo le norme del Regolamento di Giustizia Sportiva e promuove anche autonomamente l'azione disciplinare, investendone il Giudice Sportivo;
 - c) dispone l'archiviazione degli atti in caso di manifesta infondatezza della notizia disciplinare;
 - d) può ricorrere alla Commissione Federale d'Appello avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo;
 - e) presenzia, formulando proprie richieste, alle udienze del Giudice Sportivo ed a quelle della Commissione Federale d'Appello.

Art. 30 - Sistema di giustizia e Arbitrato per lo Sport

- 1) I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.
- 2) È riconosciuta la competenza arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport sulle controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e tesserati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.
- 3) Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è ammesso il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 del codice di procedura civile.
- 4) Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri, secondo le modalità previste dall'art. 12 ter dello Statuto del Coni.
- 5) Per le controversie di cui al comma 2 che abbiano ad oggetto diritti indisponibili è ammesso il ricorso all'Alta Corte di Giustizia Sportiva, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 12 bis dello Statuto del Coni.
- 6) L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 31. - Regolamenti Federali

- 1) Il Consiglio Federale, per l'attuazione delle norme contenute nel presente Statuto, provvede all'emanazione dei Regolamenti Organico, di Giustizia Sportiva, Amministrativo e degli altri Regolamenti Federali contenenti le norme tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della Federazione ed all'esercizio dell'attività sportiva.

I predetti Regolamenti e le loro modifiche non possono essere in contrasto con le norme del presente Statuto.

Art. 32 - Modifiche dello Statuto

- 1) Le proposte di modifica dello Statuto possono essere di iniziativa del Consiglio Federale o delle Società Sportive aventi diritto di voto. In quest'ultimo caso le proposte, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno delle Società Sportive aventi diritto di voto che rappresentino almeno 1/3 del totale dei voti.
- 2) Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro sessanta giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà aver luogo nei successivi trenta giorni.
- 3) Le proposte di modifica dello Statuto, inviate tempestivamente alle Società Sportive, devono essere deliberate dall'Assemblea Nazionale Straordinaria con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti presenti ed entrano in vigore il giorno dopo l'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

Norma transitoria

Ai fini dell'applicabilità dell'Art. 17, comma 18 del presente Statuto, il computo dei mandati si effettua con decorrenza stabilita ex articolo 36 bis comma 5 dello Statuto del CONI.

Norma finale

Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

* * * * *